

## UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

**Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 - Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.**

Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 - pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 140 del 19 giugno 2017 (di seguito "decreto") - ha apportato modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, oltre che al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, per recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Il decreto è in vigore dal 4 luglio 2017. L'articolo 9 del d.lgs. 90/2017 contiene alcune norme transitorie sull'applicazione della nuova disciplina e delle relative disposizioni di attuazione.

Il decreto conferma e integra le competenze regolamentari dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) prevedendo che l'Unità emani istruzioni in materia di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette e di invio dei dati aggregati nonché, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), in materia di comunicazioni oggettive e di informative delle pubbliche amministrazioni. È rimessa alla competenza diretta della UIF l'elaborazione, oltre che degli schemi di comportamenti anomali, anche degli indicatori di anomalia, questi ultimi previa presentazione al CSF.

In relazione a quanto precede, al fine di evitare incertezze interpretative e fornire una linea di orientamento per i soggetti obbligati, si elencano di seguito i provvedimenti concernenti profili di competenza della UIF da considerare ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria. I rinvii contenuti in detti provvedimenti a norme abrogate, sostituite o modificate per effetto del decreto devono intendersi effettuati, in quanto compatibili, alle disposizioni del d.lgs. 231/2007 come modificate dal d.lgs. 90/2017.

\*\*\*

### A) SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

- Provvedimento del 4 maggio 2011, recante *"Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette"*;
- Indicatori di anomalia già emanati dalle competenti Autorità, su proposta della UIF<sup>1</sup>:
  1. Provvedimento della Banca d'Italia del 30 gennaio 2013
  2. Decreto del Ministro dell'Interno del 17 febbraio 2011, come modificato con Decreto del 27 aprile 2012
  3. Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010
  4. Decreto del Ministro della Giustizia del 16 aprile 2010
- Comunicazioni recanti modelli e schemi di comportamento anomali e, in particolare:

---

<sup>1</sup> Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 10 del d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017, non sono richiamati gli indicatori di anomalia emanati con decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015 relativi agli uffici della pubblica amministrazione.

1. Comunicazione UIF del 1° agosto 2016 “Operatività over the counter con società estere di intermediazione mobiliare”;
  2. Comunicazione UIF del 18 febbraio 2014 “Operatività con carte di pagamento”;
  3. Comunicazione UIF del 2 dicembre 2013 “Operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust”;
  4. Comunicazione UIF dell'11 aprile 2013 “Operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse”;
  5. Comunicazione UIF del 23 aprile 2012 “Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni”;
  6. Comunicazione UIF del 16 marzo 2012 “Operatività connessa con il rischio di frodi nell'attività di factoring”;
  7. Comunicazione UIF del 9 agosto 2011 “Operatività riconducibile all'usura”;
  8. Comunicazione UIF del 17 Gennaio 2011 “Operatività connessa con le frodi nell'attività di leasing”;
  9. Comunicazione UIF dell'8 luglio 2010 “Operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici”;
  10. Comunicazioni della UIF del 15 Febbraio 2010 “Operatività connessa con il rischio di frode sull'IVA intracomunitaria”;
  11. Comunicazione UIF del 5 febbraio 2010 “Frodi informatiche”;
  12. Comunicazione UIF del 13 ottobre 2009 “Conti dedicati”;
  13. Comunicazione UIF del 24 settembre 2009 “Imprese in crisi e usura”.
- Comunicazioni con la quali la UIF ha richiamato l'attenzione dei destinatari degli obblighi su determinate operatività a rischio:
1. Prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale del 18 aprile 2016
  2. Utilizzo anomalo di valute virtuali del 30 gennaio 2015
  3. Utilizzo anomalo di carte di pagamento per prelievi di denaro contante del 27 febbraio 2012

## **B) SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO AGGREGATE**

Provvedimento del 23 dicembre 2013, recante “Disposizioni per l'invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate” e relativi allegati tecnici.

## **C) ASTENSIONE E OPERAZIONI DI RESTITUZIONE**

A partire dall'entrata in vigore del decreto, i soggetti obbligati non sono più tenuti a inviare alla UIF le comunicazioni relative alle operazioni di restituzione (cd. SMAV) di cui ai Provvedimenti emanati dall'Unità il 6 agosto 2013 e il 10 marzo 2014.

L'articolo 42, comma 1, del d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017, prevede infatti che, in caso d'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati si astengano dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni con il cliente, senza riproporre la disciplina della restituzione al medesimo delle disponibilità di relativa spettanza prima contenuta nell'articolo 23, comma 1-*bis*, del d.lgs. 231/2007.